



Delibera della Giunta Regionale n. 201 del 21/06/2013

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

POLO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 461 della legge 27/12/2006 n. 296, come successivamente integrato dal DL 31/12/2007 n. 248 art. 28 (convertito dalla legge 28/02/2008, n. 31) e s.m.i., nonché della conseguente Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/03/2007 e del Piano di riordino e dismissioni predisposto da Invitalia ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 31/07/2007, ha previsto che Invitalia entro il 31/12/2010 trasferisca alle regioni le società regionali del gruppo ad essa facenti capo ed in caso contrario proceda alla loro liquidazione;
- b) alla data dei citati provvedimenti, tra le società partecipate da Invitalia vi era Sviluppo Italia Campania spa in liquidazione (di seguito Sviluppo Italia Campania), al cui capitale sociale partecipavano Invitalia quale socio di maggioranza (87,22%), la Regione Campania (6%) e altri azionisti per la parte residua;
- c) con DGR n. 110/2011 la Giunta ha preso atto dello schema di contratto tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e la Regione Campania teso a regolare un accordo avente a oggetto l'assunzione da parte della Regione di funzioni, risorse finanziarie e del personale della società Sviluppo Italia Campania confluite in una società costituita ad hoc da Invitalia e ceduta interamente alla Regione in cambio della partecipazione da questa detenuta in Sviluppo Italia Campania; contratto poi sottoscritto il 07/04/2011;
- d) in data 26/07/2011 presso il notaio dr. Nicola Atlante in Roma è stata costituita da Invitalia la predetta società ad hoc, denominata Sviluppo Campania spa (Sviluppo Campania di seguito) destinataria del ramo d'azienda di Sviluppo Italia Campania in liquidazione; alla medesima data, tra Sviluppo Italia Campania in liquidazione e Sviluppo Campania, è stato stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con il quale sono stati trasferiti a quest'ultima tutti i cespiti, i contratti e i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli di lavoro dipendente, funzionali all'adempimento dei rapporti contrattuali in essere con Invitalia per la fornitura del servizio di assistenza tecnica ai progetti ed alle iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa presentati ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 185/2000 nonché dei servizi per l'attuazione del Titolo II del D. Lgs. N. 185/2000;
- e) in data 12/10/2011 è stato siglato il contratto di permuta azioni tra Invitalia e la Regione Campania con il quale sono trasferite le azioni di Sviluppo Campania e contestualmente la Regione ha trasferito le azioni di Sviluppo Italia Campania in liquidazione;
- f) con DGR n. 767/2011 la Giunta ha modificato lo statuto sociale di Sviluppo Campania per consentire lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo FSE per il Microcredito;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122 il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta, ha predisposto il Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania (Piano di stabilizzazione di seguito), sottoponendolo all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 9628 del 20/12/2010;
- b) con decreto del 20/03/2012 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Piano di stabilizzazione in cui si prevede l'aggregazione dei soggetti partecipati in poli, uno dei quali è quello dello Sviluppo Economico;
- c) la DGR n. 752/2012 ha attribuito al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico la competenza sulle società operanti in tale ambito e il compito di formulare una proposta di riordino finalizzata al recupero di efficacia e efficienza;
- d) l'articolo 28 della LR 1/2009 ha previsto lo scioglimento della Società per azioni denominata "Ente funzionale per l'innovazione e lo sviluppo regionale Spa (in seguito EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, e demandato alla Giunta regionale l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

- e) con DGR n. 1236/2009 la Giunta ha deliberato di adempiere alla volontà del legislatore nominando un liquidatore per consentire lo scioglimento della società e deliberando conseguentemente nell'assemblea dei soci;

CONSIDERATO CHE

- a) Sviluppo Campania è stata operativa solo in una frazione del secondo semestre 2011 e che è divenuta di proprietà regionale nella seconda metà dell'ottobre 2011 svolgendo le sole attività connesse alla cessione del ramo d'azienda a favore di Invitalia;
- b) la società è impegnata nella prosecuzione, a chiusura, delle attività relative ai contratti con Invitalia scaduti il 31/12/2012; nella gestione del Fondo FSE per il Microcredito; nella gestione degli incubatori di Marcianise, Salerno e Pozzuoli; nelle attività di revisione per conto della Regione di contratti di programma, la cui convenzione di recente sottoscritta prevede attività istruttoria, di stipula dei contratti, di gestione del rapporto contrattuale e di esercizio delle attività di controllo;
- c) nel rispetto degli indirizzi di cui al Piano di stabilizzazione finanziaria e degli obiettivi di gestione efficace ed efficiente degli strumenti di incentivazione allo sviluppo economico, Sviluppo Campania per dimensione, condizioni statutarie e natura giuridica in house, assume un ruolo centrale per l'implementazione delle strategie regionali per lo sviluppo economico e per il riassetto del portafoglio dello specifico settore;
- d) tale scenario di centralità è confermato dalla volontà dell'amministrazione di potenziare la funzione di Sviluppo Campania in coerenza con il Piano industriale in corso di elaborazione e nel quadro della più complessiva riorganizzazione del polo delle società operanti nel settore delle attività produttive, in conformità con le indicazioni del Piano di stabilizzazione e delle leggi di settore;
- e) per quanto evidenziato la società svolge attività strumentali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di sviluppo del territorio regionale;
- f) l'equilibrio gestionale della società risente delle condizioni contrattuali trasferite da Sviluppo Italia Campania con la cessione del ramo d'azienda; che pertanto occorrono azioni di riequilibrio economico tese a intervenire sulle condizioni strutturali mediante riduzione dei costi fissi e adeguamento del costo del personale, anche in relazione alla dimensione temporale del portafoglio commesse ricorrendo, se del caso, agli ammortizzatori sociali; che le azioni di riequilibrio devono delineare uno scenario di sostenibilità a medio termine (2013-2015) coniugata con una semplificazione del portafoglio societario di settore;
- g) al fine di coadiuvare la necessaria azione di riequilibrio gestionale da parte del management è opportuno condurre un audit di sistema su Sviluppo Campania;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a) la chiusura definitiva di EFI in liquidazione risente delle difficoltà connesse alla definizione di alcuni procedimenti anche giudiziari in corso;
- b) la distribuzione dell'attivo di EFI in liquidazione non ha ancora avuto inizio;
- c) la finalità di pervenire allo scioglimento di EFI in liquidazione può essere conseguita mediante conferimento in Sviluppo Campania con mandato a procedere a successiva immediata fusione per incorporazione, anche allo scopo di riduzione della spesa;

RITENUTO DI

- a) conferire EFI in liquidazione in Sviluppo Campania dando mandato a quest'ultima di procedere alla successiva immediata fusione per incorporazione;
- b) dare indirizzo all'organo di amministrazione di Sviluppo Campania di predisporre un Piano industriale con orizzonte 2013-2015 che dimostri la sostenibilità gestionale e il riequilibrio dei conti e un programma operativo delle azioni e dei tempi per il ripristino di condizioni di sostenibilità economico-finanziaria in relazione alle possibili commesse della Regione Campania;
- c) dare indirizzo che la documentazione di cui al punto precedente sia sottoposta alla funzione competente prima di procedere al conferimento assicurando sufficiente tempo istruttorio;
- d) modificare lo statuto di Sviluppo Campania, come da schema allegato, prevedendo che la società svolga anche attività di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, con particolare riguardo ai processi di avvio in esercizio, cessione e liquidazione nell'ambito delle azioni per il riassetto del portafoglio;

- e) disporre un audit di sistema su Sviluppo Campania per coadiuvare il management nella necessaria azione di riequilibrio gestionale;
- f) riservare a successivi atti ulteriori azioni di riordino e semplificazione del portafoglio societario pertinente la materia dello sviluppo economico;

VISTO

- a) lo Statuto vigente di Sviluppo Campania;
- b) la proposta di modifica allegata alla presente delibera;
- c) il parere dell'Avvocatura sulla proposta di modifica statutaria;
- d) il comma 135 dell'articolo 1 della LR n. 4/2011;
- e) l'articolo 28 della LR n. 1/2009;
- f) la DGR n. 1236/2009;
- g) la DGR n. 752/2012;
- h) l'articolo 26 comma 4, lettera h) dello Statuto della Regione Campania;
- i) l'articolo 51 comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania;
- j) la nota n. 118539 del 15/02/2013 con la quale il liquidatore pro-tempore di EFI ha evidenziato le opportunità derivanti dalla partecipazione a uno dei progetti di fusione nell'ambito dell'attuazione del Piano di stabilizzazione, anche al fine di accelerare lo scioglimento della società e di riduzione della spesa;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento, di:

1. assumere l'indirizzo di potenziare la funzione di Sviluppo Campania a supporto delle attività inerenti lo sviluppo del territorio regionale in coerenza con il Piano industriale in corso di elaborazione e nel quadro della più complessiva riorganizzazione del polo delle società operanti nel settore delle attività produttive, in conformità con le indicazioni del Piano di stabilizzazione e delle leggi di settore;
2. autorizzare il conferimento di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania dando mandato a quest'ultima di procedere a successiva immediata fusione per incorporazione;
3. impegnare l'Organo di amministrazione di Sviluppo Campania a predisporre un Piano industriale con orizzonte 2013-2015 che dimostri la sostenibilità gestionale e il riequilibrio dei conti e un Programma operativo delle azioni e dei tempi per il ripristino di condizioni di sostenibilità economico-finanziaria in relazione alle possibili commesse della Regione Campania;
4. dare indirizzo che la documentazione di cui al punto precedente sia sottoposta alla funzione competente prima di procedere al conferimento assicurando sufficiente tempo istruttorio;
5. disporre un audit di sistema su Sviluppo Campania per coadiuvare il management nella necessaria azione di riequilibrio gestionale;
6. approvare la modifica dello statuto come da schema allegato prevedendo che la società svolga anche attività di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, con particolare riguardo ai processi di avvio in esercizio, cessione e liquidazione nell'ambito delle azioni per il riassetto del portafoglio.
7. riservare a successivi atti ulteriori azioni di riordino e semplificazione del portafoglio societario pertinente la materia dello sviluppo economico;
8. inviare la presente deliberazione al Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico, al Settore 14 dell'AGC 01 e alle società Sviluppo Campania e EFI in liquidazione per i provvedimenti conseguenti;
9. trasmettere il presente atto alle AGC 03, AGC 08 e AGC 12 per quanto di loro interesse e alla AGC 01 – Settore Stampa, documentazione e informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - Denominazione

La società si denomina "Sviluppo Campania S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha lo scopo esclusivo di concorrere, sulla base degli indirizzi della Regione Campania, all'attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere e rafforzare la competitività e lo sviluppo del sistema territoriale regionale.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società può svolgere, nei confronti del pubblico, le attività finanziarie indicate nell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e specificate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 e, precisamente, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestiti su pegno.

La società può acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi, e svolgere ogni attività che sia opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale. Alla società possono essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate dalla Regione e aziende regionali.

La società svolge attività di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, anche con riguardo ai processi di avvio in esercizio, cessione e liquidazione nell'ambito delle azioni per il riassetto del portafoglio.

La società potrà altresì, esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie effettivamente esercitate quali, tra le prime, quelle aventi carattere ausiliario, promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali sia pubbliche che private finalizzate alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e/o sociale, svolgere attività di studio, ricerca, consulenza e analisi in materia economica e finanziaria, di corporate finance e di supporto alle scelte strategiche di finanziamento e ristrutturazione, svolgere attività dirette alla gestione degli immobili ad uso funzionale, alla gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, alla formazione e all'addestramento del personale, all'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonché, tra le seconde, quelle accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata, la prestazione dei servizi di informazione commerciale, di innovazione industriale e la locazione di cassette di sicurezza.

La società potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso

funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società.

La società quale soggetto attuatore di piani, programmi, progetti e strumenti può essere destinatario di finanziamenti, comunitari, nazionali e regionali, ed essere, in particolare, soggetto gestore di sovvenzioni, così come disciplinato dall'art.44 del Regolamento del Consiglio n.1083/2006, come modificato dall'art.1 del Regolamento (UE) n. 593/2010 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 16 giugno 2010.

Nel quadro delle linee di indirizzo e degli obiettivi definiti dalla Regione Campania la società può inoltre:

- incentivare e favorire la diffusione della ricerca e dell'innovazione, della qualità e della cultura di impresa, la diffusione e l'adozione di più innovativi sistemi di gestione, anche grazie all'utilizzo dell'ICT, la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale, in particolare della capacità brevettuale;
- favorire ed assicurare il sostegno alla nascita, crescita e messa in rete di imprese, anche innovative ed a più elevato contenuto tecnologico, ed il sostegno alla formazione e qualificazione di capitale umano ad elevata specializzazione;
- sostenere la promozione di strumenti e di azioni a supporto dell'aggregazione e collaborazione tra imprese per favorire la competitività di sistemi produttivi locali e distrettuali e delle nuove filiere produttive e dei servizi;
- gestire fondi finalizzati alla concessione di incentivi volti a rafforzare la competitività del sistema regionale;
- incentivare i processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa;
- fornire assistenza e sostegno alle imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia;
- strutturare, gestire e promuovere iniziative e interventi nel settore delle infrastrutture per la competitività del sistema produttivo campano;
- strutturare e gestire interventi finanziari a favore delle imprese campane, nonché degli altri attori del sistema produttivo campano, ivi compresi i consorzi di garanzia fidi;
- operare per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore;
- attirare capitale privato per la realizzazione di investimenti a elevato interesse per il territorio regionale, anche attraverso operazioni di project financing, nonché operare per lo sviluppo e il

miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo della Campania;

- attrarre capitale privato per la realizzazione di investimenti ad elevato interesse per il territorio regionale, anche attraverso operazioni di project financing, nonché operazioni per lo sviluppo ed il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale;
- assicurare il sostegno ad iniziative e progetti regionali di marketing territoriale finalizzati a favorire investimenti produttivi e dei servizi e di ricerca esteri ed esterni alla Campania;
- valorizzare la presenza sui mercati esteri del sistema produttivo campano con azioni finalizzate alla promozione delle eccellenze produttive, allo scouting di nuove opportunità, all'assistenza tecnica per favorire l'accesso a nuovi mercati;
- promuovere il sistema regionale campano in reti e partnership internazionali con azioni finalizzate a favorire progetti di cooperazione internazionale, a studiare lo scambio internazionale di know how ed esperienze, nonché valorizzare le best practices Campane;
- stipulare con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;
- svolgere ogni ulteriore attività mobiliare o immobiliare connessa e/o preliminare e/o conseguente a quelle finalizzate al conseguimento dello scopo sociale.

Per il conseguimento dello scopo sociale - in misura non prevalente e ai soli fini strumentali e connessi - la società potrà svolgere le ulteriori seguenti attività:

- a) consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari, anche con attivazione di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di riferimento;
- b) fornitura di servizi, con particolare riguardo alla Regione Campania ed alle altre Amministrazioni Pubbliche locali, i quali, direttamente o indirettamente, contribuiscano alla progettazione ed allo sviluppo delle attività economiche nel territorio di tale Regione e della domanda di innovazione;
- c) promozione dell'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Campania, assistendole nella ricerca dei siti più idonei nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi realizzati dai Comuni in esecuzione delle leggi e dei provvedimenti della Regione Campania;
- d) assistenza alle imprese nella impostazione e redazione di progetti d'impresa, fornendo loro tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per le convalide economiche dei loro piani;
- e) gestione delle attività decentrate sul territorio della Regione Campania per la espansione delle attività imprenditoriali in tale area;
- f) promozione, progettazione e gestione di iniziative di formazione professionale e di orientamento finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali e da privati.

Sono rigorosamente escluse dall'oggetto sociale attività di rilascio di garanzie e la raccolta del risparmio presso il pubblico. E' fatto espresso divieto di svolgere affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali nonché è escluso l'esercizio da parte della società di attività riservate alla società fiduciarie ovvero riservate a singoli professionisti iscritti negli appositi albi professionali, le quali, ove necessario, verranno svolte esclusivamente, personalmente e sotto la loro diretta

responsabilità da persone fisiche aventi i requisiti suddetti.

La parte più importante e comunque prevalente della attività della società deve essere realizzata in favore della Regione Campania che esercita "il controllo analogo" sulla stessa.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa comunicazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI – OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila/00), diviso in numero seicentomila azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

I partecipanti al capitale sociale devono essere esclusivamente pubbliche amministrazioni, essendo esclusa la possibilità che qualsivoglia soggetto privato possa essere titolare di azioni.

I soci sono obbligati a possedere e mantenere il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale richiamato dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di tali prestiti obbligazionari ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 8 - Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 9 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il previsto Comitato Concorso pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO

Articolo 10 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; nonché in ogni altro caso previsto dalla legge con norme inderogabili.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

Non danno luogo a recesso le deliberazioni riguardanti: - la proroga del termine di durata della Società, nel caso in cui la durata fosse stabilita nel presente statuto; - l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 11 - Termini e modalità di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di

liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese. Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 13 - Liquidazione delle azioni del socio recedente

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.. In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 14 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare – per l'iscrizione nel registro delle imprese - una dichiarazione contenente le indicazioni richieste dalla legge. Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

ASSEMBLEA

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci e – su proposta motivata del Collegio Sindacale – del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e purché sia assicurata la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 18 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita

quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum:

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 23 - Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la

legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Composizione e nomina

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli Amministratori sono nominati su proposta del Presidente della Regione Campania, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 27 - Poteri

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la Regione Campania impartisce, annualmente, agli amministratori della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. Fermi restando i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo della Regione Campania, all'organo amministrativo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, segnatamente quelle relative al piano industriale della società, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Presidenza della Giunta Regionale. Costituisce giusta causa di revoca il mancato rispetto delle

direttive impartite dalla Regione Campania.

L'Organo Amministrativo potrà nominare – ed eventualmente revocare - un direttore generale, con funzioni di esecuzione delle direttive e degli indirizzi.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Campania ed esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, ivi incluso il direttore generale.

Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione risultante da atto pubblico, assunta dal Consiglio di Amministrazione; parimenti, nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c. L'organo amministrativo può nominare procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 28 - Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Presidente della Regione Campania designa tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì individuare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito. Al Presidente possono essere delegate, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente ove questi non sia già stato individuato dal Presidente della Regione Campania.

Articolo 29 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telex o telegramma o telefax, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati

e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30 - Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma c.c.

Articolo 31 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 32 - Amministratore Unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLO

Articolo 33 - Controllo della gestione

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una

società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro, nominati su proposta del Presidente della Regione Campania, ovvero ancora è esercitata dal Collegio Sindacale, in tal caso il Collegio deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste nel codice civile.

Articolo 35 - Controllo da parte della Regione Campania

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, essendo la società in posizione subordinata. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 27 del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

Articolo 36 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale avviene su proposta del Presidente della Regione Campania.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Si applica l'art. 28, comma 5, del presente statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37 - Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni. Gli utili derivanti dall'attività di formazione professionale e di orientamento saranno totalmente reinvestiti, così come previsto dall'art. 5 comma 2 lettera b)

della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 1978).

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIOGLIMENTO

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa -allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 39 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, in particolare, quanto previsto dall'art. 43, commi 4, 5 e 6 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.